

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito del 14.09.2021 n. 451  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA MORABITO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/2019 vertente tra:  
**MUTUATARIA**

**RICORRENTE**

e  
**BANCA MUTUANTE**

**RESISTENTE**

e  
**BANCA CESSIONARIA**

**INTERVENUTA**

**CONCLUSIONI**

I difensori concludevano come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.05.2021.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato **MUTUATARIA** conveniva in giudizio la **BANCA MUTUANTE** esponendo, tra l'altro: di avere stipulato in data 11.12.2017, quale promittente acquirente, un preliminare di compravendita con la **Sig.ra (omissis)**, avente ad oggetto l'acquisto dell'appartamento su due piani sito in (omissis) Loc. (omissis), meglio identificato nel corpo dell'atto, il tutto per complessivi € 130.000,00, versando, all'uopo, €10.000,00 quale caparra;

che, nell'immediatezza di tale pattuizione, aveva richiesto all'Istituto di Credito **OMISSIONIS** (presso la sede di omissis) un mutuo ipotecario (pratica omissis) assolutamente necessario al fine di poter procedere al perfezionamento dell'acquisto del bene;

che, ad ogni modo, nell'ottica della complessiva operazione, in data 05.11.2017 aveva già sottoscritto altro preliminare di compravendita, in virtù del quale si era impegnata a vendere il proprio appartamento, ove ancora abitava con tutta la famiglia sito in (omissis), Viale (omissis), distinto al Catasto Foglio (omissis) particella (omissis) sub 24 cat. A/2 classe 2; che, sorprendentemente, in data 08.05.2018 l'Istituto **OMISSIONIS** le aveva comunicato di non poter procedere all'erogazione del mutuo richiesto in quanto, dalla consultazione dei dati personali dell'istante, risultanti dal sistema di informazione creditore gestito dal CRIF SpA, risultavano iscrizioni negative ed in particolare "uno sconfino pregresso avvenuto in data 31.12.2017, altro in data 28.02.2018 relativi ad un mutuo già in essere";

che siffatta segnalazione le era risultata totalmente inaspettata, essendo essa ricorrente certa di aver sempre regolarmente e tempestivamente corrisposto tutte le rate di mutuo riferite a **BANCA MUTUANTE** – Finanziamento omissis; di essersi, pertanto, rivolta immediatamente al suddetto Istituto Bancario rappresentando quanto sopra; che, all'esito dei relativi controlli, la medesima **BANCA MUTUANTE**, con formale comunicazione del 10.05.2018, aveva riconosciuto che erroneamente erano state effettuate al CRIF le segnalazioni pregiudizievoli ad essa ricorrente relative alle rate di dicembre 2017 e febbraio 2018 e aveva dichiarato, espressamente, che tali segnalazioni non erano da imputare alla **MUTUATARIA**; che in conseguenza di quanto sopra, l'intera operazione commerciale avviata, contrattata e stipulata all'esito di lunghe ricerche, come dai preliminari richiamati, sia di vendita che di acquisto, era saltata miseramente, per cui essa ricorrente:1) non aveva potuto vendere il proprio appartamento di cui al compromesso del 05.11.2017; 2) aveva dovuto restituire la caparra ricevuta e 3) si era vista sfumare l'acquisto dell'immobile oggetto del preliminare del 11.12.2017 per il quale aveva

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito del 14.09.2021 n. 451*

richiesto espressamente il mutuo presso l'Istituto **OMISSIS**; 4) aveva subito l'illegittima segnalazione al CRIF e Centrale Rischi dando così origine ad un pregiudizio irreparabile;

che risultava evidente il grave danno subito da essa ricorrente, la quale, a causa della imperizia e mala gestio della **BANCA MUTUANTE** e dei suoi dipendenti, non aveva avuto accesso al finanziamento di cui aveva cogente necessità al fine di poter rispettare gli impegni assunti con i preliminari di compravendita ed allo scopo di conseguire le utilità rappresentate dalla vendita del proprio immobile e dall'acquisto della nuova abitazione, successivamente non più disponibile;

che ne conseguiva la fondatezza e legittimità della propria richiesta tesa ad ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti a titolo di danno emergente e lucro cessante e, comunque, a titolo di perdita di chances; che, infatti, al di là del grave pregiudizio, quale danno *in re ipsa*, era da rilevare come la condotta nell'ente creditizio segnalante costituisse una grave ed ingiustificata lesione della propria immagine rispetto ai rapporti commerciali e civili, tenuto conto della stigmatizzazione derivante dall'identificazione del soggetto quale cattivo pagatore, nonché della difficoltà derivante dalla stessa nella concessione di futuri crediti;

che tali errate segnalazioni erano idonee di per sé ad arrecare pregiudizio alle relazioni commerciali ed economiche del soggetto indebitamente gravato dalla iscrizione;

che, inoltre, da tutto quanto sopra, emergeva *de plano* l'avvenuta violazione di diritti soggettivi di rango "costituzionale" ai danni di essa attrice atteso che la medesima, proprio perché ingiustamente indicata come "cattiva pagatrice", aveva subito anche un danno all'immagine personale, alla reputazione ed alla sua onorabilità, con il conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;

che nell'ipotesi in esame sussisteva anche l'illecito trattamento dei dati personali da parte della convenuta, considerata la violazione di tutte le norme vigenti in materia, nonché del generale principio di correttezza; che era palese, infatti, che il trattamento dei dati personali di parte attrice era avvenuto senza il consenso dell'interessata e che i dati trattati non erano esatti; che ne derivava la palese responsabilità della **BANCA MUTUANTE** anche sotto tale profilo.

Tanto premesso, la **MUTUATARIA** rassegnava le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, accertata la responsabilità della convenuta nella causazione degli eventi dedotti in narrativa, condannare **BANCA MUTUANTE** in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della concludente nella misura di € 250.000,00 o in quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia o che il Giudice riterrà di liquidare anche in via equitativa".

La **BANCA MUTUANTE**, costituitasi in giudizio, contestava integralmente la domanda avversaria per le ragioni analiticamente esplicitate nel corpo dell'atto difensivo e rassegnava le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, per le causalii di cui in narrativa: 1) in via preliminare: in considerazione dell'istruttoria piena di cui necessita la presente controversia, disporre il mutamento del rito e fissare udienza *ex art. 183 c.p.c.*; 2) nel merito: rigettare le domande tutte proposte dalla signora **MUTUATARIA** siccome difettano della legittimazione attiva ovvero sono inammissibili, nulle ovvero infondate ovvero prive della *causa petendi*; 3) sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, ridurre la quantificazione delle avverse spettanze sulla base di quanto eccepito ovvero dimostrato e/o accertato in corso di causa; 4) in ogni caso con vittoria, comunque, di spese, competenze ed onorari del giudizio anche ai sensi dell'*art. 96 c.p.c.*".

Era disposto il mutamento del rito, erano respinte le richieste istruttorie avanzate dalla sola parte ricorrente ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.05.2021.

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito del 14.09.2021 n. 451*

Con comparsa depositata il 19.04.2021 si costituiva, peraltro, in giudizio la **BANCA CESSIONARIA**, quale “cessionaria della *res* litigiosa ex art. 111 c.p.c.”, deducendo l’intervenuta cessione in proprio favore, da parte di **BANCA MUTUANTE**, di un ramo di azienda composto da 587 succursali bancarie e relativi punti operativi, nonché da “...tutti i beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività inerenti tali Filiali cedute...ivi compreso il rapporto per cui è causa nel presente giudizio”, in via preliminare chiedendo dichiararsi l'estromissione dal giudizio di **BANCA MUTUANTE** in virtù dell'intervenuta cessione della *res* litigiosa in data 19.2.2021 in favore di **BANCA CESSIONARIA** e nel merito facendo proprie le conclusioni già rassegnate dalla cedente.

La causa era, infine, trattenuta in decisione alla predetta udienza del 04.05.2021, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

In via preliminare, occorre scrutinare la richiesta di estromissione dal presente giudizio della **BANCA MUTUANTE**, avanzata dal terzo **BANCA CESSIONARIA** in sede di atto di intervento depositato il 19.04.2021.

Detta richiesta non può trovare accoglimento, atteso che ai sensi dell'art. 111, III co., c.p.c. l'estromissione dell'alienante in caso di intervento nel giudizio del successore a titolo particolare può avvenire esclusivamente qualora tutte le altre parti vi consentano; consenso, del quale non vi è prova nella fattispecie avuto riguardo alla posizione dell'attrice **MUTUATARIA**.

Ciò posto e passando al merito, la domanda avanzata dalla sig.ra **MUTUATARIA** va senz’altro inquadrata nell’alveo dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., essendo stata allegata la condotta asseritamente di **BANCA MUTUANTE** consistita, a dire di parte attrice, nell’avere illecitamente segnalato a sofferenza al CRIF S.p.a. la propria posizione e fonte di danno risarcibile sotto i profili evocati nell’atto introduttivo.

Va premesso che in tema di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., perché sorga un’obbligazione risarcitoria aquiliana occorrono un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale ed un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex art. 2043 ss. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leggi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere (Cass. civ. n. 4043/13).

Il fatto illecito ex art. 2043 c.c. si compone, in sostanza, di una condotta (attiva o omissiva), di un danno evento (il cd. “danno ingiusto”, da intendersi come evento fattuale in sé lesivo di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione), di un nesso causale tra condotta ed evento, nonché infine di un danno-conseguenza, patrimoniale o non patrimoniale, causalmente ricollegabile al danno evento e che deve essere come tale provato, non potendo considerarsi *in re ipsa* per il semplice fatto del verificarsi dell’evento lesivo (Cass. civ. n. 10120/09).

Con specifico riguardo al tema dell'accertamento del nesso causale, si ritiene che in ambito di responsabilità civile operino gli artt. 40 e 41 c.p., in base ai quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili (Cass. civ. n. 12923/15).

A ciò va, peraltro, aggiunto che anche in virtù delle diverse finalità al cui assolvimento risultano preposti il processo penale ed il processo civile – il primo ispirato ad una logica essenzialmente sanzionatoria, il secondo improntato su una logica di carattere compensativo/riparatorio –, la causalità in materia civilistica deve essere distinta da quella penalistica, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del “più probabile che non”, mentre nel processo penale opera la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (al riguardo si veda, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 23933/13); la

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito del 14.09.2021 n. 451*

diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi giustifica, infatti, una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile (Trib. Reggio Emilia, 27.02.2014).

Ciò posto, quanto ai presupposti per la legittimità della segnalazione a sofferenza - affermati in relazione alle segnalazioni alla Centrale Rischi pubblica della Banca d'Italia, ma pacificamente applicabili anche con riguardo a segnalazioni effettuate presso Centrali Private, attesa la sostanziale identità degli effetti pregiudizievoli "a cascata" per i soggetti segnalati -, la giurisprudenza di merito ha chiarito che la medesima è subordinata al requisito in capo al debitore dell'insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio (art. 5 legge fall.), ovvero a «situazioni equiparabili» e che, dunque, il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la qualificazione della posizione del credito come «in sofferenza» (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 7958/09; Trib. Prato 14.10.2013; Trib. Bari 04.04.2012; Trib. Pescara 21.12.2006; Trib. Roma 10.03.1998; nello stesso senso Trib. Roma 05.08.1998, secondo cui considerato che la segnalazione dei crediti in sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può invece scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito, va accolta la domanda cautelare diretta ad ottenere la sospensione della segnalazione presso la centrale rischi).

Del resto, le Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia agli intermediari prevedono che nella predetta categoria debbano essere segnalati i crediti per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili e che l'appostazione a sofferenza implica una valutazione, da parte dell'intermediario, della complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, vi è in atti la prova documentale (v. all. 5 al fascicolo di parte ricorrente) che **BANCA MUTUANTE** ebbe erroneamente a segnalare presso Crif S.p.a. (v., al riguardo, comunicazione di **OMISSIS** in all. 4 al fascicolo di parte), in relazione alla persona di **MUTUATARIA** "rate insolute" relative ai mesi di dicembre 2017 e febbraio 2018 del mutuo n. omissis, come ammesso dallo stesso istituto di credito nella propria comunicazione del 10.05.2018 (all. 5 cit.), ove dette erronee segnalazioni venivano imputate "ad un errore sistematico dovuto alla fase di migrazione procedurale che ha interessato il vecchio istituto denominato **OMISSIS** nel nuovo sistema **BANCA MUTUANTE**", aggiungendosi che "tali segnalazioni non sono da imputare al cliente" e che "...il predetto mutuo alla data odierna risulta in regolare ammortamento".

Tanto premesso in punto di *an* occorre, peraltro, verificare – ai fini della configurabilità dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. - se dai fatti di cui sopra, senz'altro integranti gli estremi della condotta colposa (sub specie di colpa per negligenza) da parte della banca e ciò ad ogni evidenza anche a prescindere dalla tipologia (a sofferenza o meno) della segnalazione di che trattasi, siano scaturiti danni-conseguenza risarcibili in capo alla ricorrente sulla quale, in applicazione dell'art. 2697 c.c., gravava l'onere di dimostrare l'esistenza, per l'appunto, del danno conseguenza ed il nesso di causalità tra lo stesso e la condotta della resistente.

Ritiene questo giudice che al quesito debba essere data una risposta negativa.

Ed invero, con riferimento al lamentato danno patrimoniale, parte ricorrente non ha provato, né si è offerta di provare un danno emergente o un lucro cessante eziologicamente riconducibili alla condotta colposa della banca resistente.

In base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno patrimoniale conseguenza non può, del resto, essere considerato *in re ipsa*, né confuso con la diversa figura del danno evento, o alla stessa

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito del 14.09.2021 n. 451*

sovrapposto (v., tra le tante, Cass. civ. n. 4886/2020; Cass. civ., Sez. III, n. 15111/13), operazione viceversa compiuta dalla difesa di parte attrice che per tal via finisce per sottrarsi all'assolvimento dell'onere sulla stessa gravante in base ai principi generali.

In proposito, è stato escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223 c.c.; la nozione di danno *in re ipsa* perviene, infatti, ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitorii è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (così da ultimo Cass. n. 31233 del 2018, con richiamo a Cass. S.U. nn. 26972 del 2008 e 16601 del 2017).

Si aggiunga che come correttamente rilevato dalla difesa della banca, il fatto che in conseguenza della mancata erogazione del mutuo la sig.ra **MUTUATARIA** non abbia potuto stipulare né (in veste di acquirente) il contratto di compravendita dell'immobile sito in (omissis), né (in veste di venditrice) il contratto di compravendita dell'immobile sito in (omissis) (ove la stessa per sua ammissione attualmente continua a risiedere), non risulta aver cagionato alcun pregiudizio economico alla ricorrente: quanto, infatti, al preliminare di compravendita dell'immobile di proprietà della **MUTUATARIA** stipulato da quest'ultima il 05.11.2017 con i sigg.ri (omissis) per il prezzo complessivo di €125.000,00 di cui €12.500,00 versati in pari data a titolo di caparra confirmatoria, all'art. 5 si legge, tra l'altro, che “la parte promissaria acquirente dichiara di essere a conoscenza che la parte promittente venditrice è in trattativa per l'acquisto di un'ulteriore abitazione che andrà a costituire la sua futura prima abitazione e pertanto, qualora il predetto acquisto non andrà a buon fine, il presente contratto verrà sciolto con la semplice restituzione senza interessi della caparra confirmatoria versata in data odierna”; quanto, poi, al preliminare di compravendita di cui alla successiva scrittura privata dell'11.12.2017, con cui la signora (omissis) prometteva di alienare alla ricorrente l'immobile sito in (omissis) per il complessivo importo di €130.000,00 di cui €10.000,00 versati in pari data quale caparra confirmatoria, all'art. 3 veniva espressamente previsto che “la compravendita, promessa con il presente atto preliminare, è subordinata alla erogazione di un mutuo ipotecario da parte di un Istituto di credito alla parte promissaria acquirente a questa necessario per il pagamento di parte del prezzo. Pertanto, se la promissaria acquirente non riuscisse ad ottenere il predetto finanziamento bancario entro il termine del 30 aprile 2018, il presente contratto si intenderà risolto senza alcuna penale e la caparra di cui al precedente articolo sarà restituita senza alcuna penale e la caparra di cui al precedente articolo sarà restituita alla promissaria acquirente”. In entrambi i casi, quindi, la sig.ra **MUTUATARIA** non ha dovuto effettuare alcun esborso in conseguenza del mancato perfezionamento dei contratti definitivi e non ha, di conseguenza, subito alcun pregiudizio economico per effetto del rifiuto della banca di erogarle il mutuo.

Quanto, poi, al pure richiesto ristoro del danno non patrimoniale, è pacifica – in virtù del combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 2059 c.c. - la risarcibilità di dei pregiudizi non economicamente valutabili, scaturenti dalla lesione di valori costituzionali facenti capo alla persona, tra i quali rientrano il diritto all'onore, alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza.

Tuttavia, un conto è ammettere in astratto la risarcibilità del danno non patrimoniale ed altro conto è, viceversa, riconoscere in concreto l'esistenza e la risarcibilità di un danno non patrimoniale - conseguenza, l'onere della cui prova grava (come si accennava poc'anzi) sulla parte che ne chiede il ristoro, senza che possa riconoscersi un danno *in re ipsa* (v., da ultimo, Cass. civ. n. 19434/19), posto che il danno evento (e cioè la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato ex art. 2043 c.c.) differisce dal danno-conseguenza (e cioè il pregiudizio di carattere patrimoniale e non patrimoniale eziologicamente riconducibile al primo), come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., SS.UU, n. 26972/08).

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito del 14.09.2021 n. 451*

A tale regola non si sottrae, per ovvie ragioni, neppure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da illegittima segnalazione alla centrale rischi, che impone all'attore di provare non solo il danno evento, ma per l'appunto anche il danno-conseguenza ed il nesso causale.

Ebbene, nella specie, parte attrice non si è in alcun modo offerta di provare quanto asserito circa il fatto che la condotta della **BANCA MUTUANTE** abbia determinato un danno all'onore, alla reputazione e all'immagine (anche commerciale) della **MUTUATARIA**, nessuna argomentazione (che non si traducesse nella apodittica affermazione dell'esistenza del danno) essendo stata spesa al riguardo nell'atto di citazione e nessun capitolo di prova essendo stato articolato sotto tale profilo; onere, il cui assolvimento appariva tanto più necessario alla luce della brevissima durata della segnalazione (l'errore risulta riconosciuto dalla resistente sin dal 10.05.2018 e, cioè, due giorni dopo che la **OMISSIS**, banca destinataria della richiesta di finanziamento, aveva negato l'erogazione del mutuo).

Identici principi vanno richiamati con riferimento al pure richiesto risarcimento del danno non patrimoniale da violazione della privacy, a proposito del quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non è risarcibile *in re ipsa*, il relativo scrutinio non sottraendosi alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, seguendone che vale a determinare una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del Codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (v., tra le altre, Cass. civ. n. 16402/21; n. 16133/14).

Le domande avanzate da parte attrice dovranno essere, in definitiva, respinte per essere rimaste totalmente sfornite di prova in ordine al danno conseguenza asseritamente sofferto.

Fondata risulta, infine, la pretesa avanzata dalla **BANCA CESSIONARIA** a vedere respinte le domande avversarie anche con riferimento alla propria posizione.

Sul tema, che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa – che viene ad assumere, rispetto al primo, la veste di sostituto processuale -, divenendo titolare del diritto in contestazione: pertanto il suo intervento – che è regolato dall'articolo 111 c.p.c. e non dall'articolo 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario – non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (v. di recente Cass. 28/07/2017, n.18767; Cass. 1/09/2006, n. 18937).

Ne consegue che tale successione espone il successore a titolo particolare nel diritto controverso, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (v. Cass. 13/07/2007, n. 15674, pronunciata in relazione ad una fattispecie in tema di opposizione a d.i. nella quale il credito portato dal d.i. era stato ceduto dalla società opposta; nel caso ivi esaminato la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto; v. anche Cass. 27/02/2002, n. 2889; Cass. 11/05/2007, n. 10876; Cass. 17/03/2009, n. 6444).

Alla stregua della sopra richiamata impostazione, la **BANCA CESSIONARIA** – che attraverso le produzioni documentali in atti, non contestate dalle altre parti, ha dimostrato di essere cessionaria “..del ramo d'azienda bancaria composto da 587 succursali bancarie e relativi punti operativi..e da tutti i beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività inerenti tali Filiali cedute...con la sola eccezione dei beni, diritti, obblighi, rapporti (anche contenziosi), attività e passività precisati nel

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito del 14.09.2021 n. 451*

successivo art. 3...” – risulta, pertanto, senz’altro la attuale titolare del rapporto contenzioso originariamente azionato dalla sig.ra **MUTUATARIA** nei confronti della **BANCA MUTUANTE**.

Quest’ultima, del resto, non solo – come si accennava poc’anzi – non ha contestato l’intervento della cessionaria, ma all’udienza di precisazione delle conclusioni del 04.05.2021 ha insistito per la propria estromissione dal giudizio (richiesta che non è stata accolta per la sola ragione del difetto di consenso della ricorrente) e non ha, in seguito, depositato le conclusionali e le repliche; contegno processuale chiaramente indicativo della intervenuta dismissione della posizione per cui è causa in favore della cessionaria.

Meritano, in definitiva, accoglimento le conclusioni formulate dalla **BANCA CESSIONARIA** (identiche, peraltro, a quelle di parte resistente) nel proprio atto di intervento ed evidentemente (ancorchè implicitamente) volte ad ottenere il rgetto delle domande avversarie anche con riguardo alla propria posizione sostanziale e processuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell’assenza di istruttoria orale.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge la domanda di estromissione della **BANCA MUTUANTE**, avanzata dalla **BANCA CESSIONARIA** nel proprio atto di intervento;
- respinge tutte le domande proposte da **MUTUATARIA** nelle conclusioni del ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio;
- condanna la ricorrente a rifondere alla resistente **BANCA MUTUANTE** e alla intervenuta **BANCA CESSIONARIA** le spese di lite, che liquida in complessivi €9.500,00 a titolo di compensi professionali, il tutto oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre a IVA e CPA come per legge.

Rieti, 13/09/2021

Il Giudice

dott. GIANLUCA MORABITO

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*